DM 18.11.2019 AMPLIAMENTO RETE SAI - CATEGORIA ORDINARI OTTOBRE 2021

FAQ Seconda Parte

1. L'ente locale procede prima a fare la domanda di ampliamento e poi segue con la procedura di affidamento al soggetto gestore secondo il codice dei contratti oppure il contrario?

L'Ente locale, fermo restando la continuità del servizio in essere, presente la domanda di ampliamento e, in caso di ammissione a finanziamento, entro i successivi 60 giorni, deve avviare le procedure di affidamento secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

2. E' possibile procedere ad affidamento diretto all'attuale ente attuatore? Che tempi ci sono?

L'ente locale, titolare del progetto, può procedere mediante l'affidamento diretto, al ricorrere dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalla disciplina applicabile. Per quanto riguarda l'affidamento diretto effettuato ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici, oltre a quanto specificatamente previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), occorre tener conto delle Linee guida n. 3 di ANAC sugli affidamenti inferiori alle soglie europee. Infine, si ricorda che l'affidamento diretto presuppone l'attualità del possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacità tecnica ed economica. La vigente disciplina in materia di affidamento diretto non prescrive un termine minimo da rispettare.

3. Si può affidare allo stesso ente attuatore che già gestisce il SAI, anche la gestione dei posti in ampliamento?

L'affidamento dei servizi, oggetto di ampliamento, può avvenire in favore dell'ente attuatore del SAI se e nella misura in cui tale facoltà sia prevista nell'ambito degli atti di affidamento del servizio e il soggetto attuatore sia in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche dei requisiti di capacità corrispondenti ai servizi oggetto di ampliamento.

4. Da una prima lettura del decreto non si rileva alcuna semplificazione della procedura di affidamento al gestore.

Il decreto non aveva la finalità di introdurre semplificazioni in ordine alle modalità di affidamento dei servizi, che – tuttavia – sono state introdotte dai precedenti e vigenti interventi normativi in materia di semplificazione, applicabili agli affidamenti in parola.

5. Vanno iscritte preventivamente al bilancio pluriennale il finanziamento dovuto all'allargamento della rete?

L'amministrazione, in caso di finanziamento dei posti oggetto di ampliamento, apporta le modifiche ai propri strumenti di programmazione, ai sensi della disciplina vigente.

6. Si può affidare a un altro ente gestore?

L'affidamento dei servizi, oggetto di affidamento, al medesimo ente attuatore, gestore dei servizi, o ad altro ente attuatore, costituisce scelta discrezionale dell'ente, comunque vincolata al rispetto della disciplina di settore, in primo luogo del DM 18 novembre 2019, e tenendo conto della funzionalità della scelta ipotizzata rispetto alle esigenze del servizio.

7. Si può parlare di estensione del contratto?

L'espressione "estensione del contratto" è generica e, pertanto, può essere utilizzata in senso atecnico; a tale ultimo proposito, occorre fare riferimento alle ipotesi normativamente previste dalla disciplina applicabile agli affidamenti effettuati dagli enti locali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quinto d'obbligo, varianti in corso d'opera, servizi supplementari, servizi complementari) e, in quanto compatibili, ai principi ed alle disposizioni del codice civile. In ogni caso, al contratto/convenzione originario dovrà seguire atto integrativo/addendum, avente la medesima forma dei primi.

8. E' utilizzabile il quinto d'obbligo anche sopra la soglia per l'affidamento di ampliamento?

L'esercizio della facoltà del c.d. quinto d'obbligo, al ricorrere dei presupposti normativamente previsti, in ogni caso non può comportare il sopravvenuto superamento della soglia prevista dall'art. 35, specificatamente per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi di cui all'Allegato IX al codice dei contratti pubblici.

9. C'è un limite di importo per i servizi supplementari?

L'affidamento dei servizi supplementari, ma più in generale delle varianti in corso d'esecuzione, sono assoggettati alle limitazioni quantitative, oltre agli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza, stabiliti dall'art. 106 del vigente codice dei contratti pubblici.

10. In questa fase di ampliamento l'ente locale può attivare un avviso pubblico di coprogettazione se si i riferimenti normativi quali sono?

Con la coprogettazione preliminare se poi si riceve il finanziamento si può procedere pertanto l'attivazione immediata senza avvisi di gara.

A livello statale, i riferimenti normativi per l'attivazione della procedura di coprogettazione sono quelli del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., in particolare dell'art. 55, comma terzo, e – per quanto attiene alla procedura – alla legge n. 241/1990 e ss. mm. e alle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72/2021.

Inoltre, occorre tener conto dell'eventuale disciplina regionale, nonché dell'eventuale regolamentazione comunale, generale (ad esempio, in materia di procedimenti amministrativi e di riconoscimento di contributi) e di settore (in materia di rapporti fra PA ed enti di Terzo settore).

11. L'affidamento dell'ampliamento allo stesso ente gestore con l'applicazione del quinto d'obbligo, comporta sempre la comunicazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento alla Direzione centrale?

La comunicazione alla Direzione centrale, prevista dalla vigente disciplina di settore, costituisce un adempimento necessario per poter attivare i servizi, oggetto di finanziamento; a tale proposito, il riferimento alla procedura ad evidenza pubblica, indetta dall'ente locale titolare del progetto, deve essere inteso facendo riferimento alla concreta modalità di affidamento fra quelle previste dall'ordinamento e dagli atti della procedura originariamente svolta.

Per ogni quesito ulteriore, è possibile scrivere a accesso.sai@cittalia.it